

(N. 697)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PINTO Michele, SAPORITO, LAPENTA  
e FOSCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1984

Modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione  
del Ministero dell'interno

ONOREVOLI SENATORI. — L'ANFACI (Associazione nazionale dei funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno) nel novembre 1983 elaborò uno schema di disegno di legge « quale contributo alle soluzioni dei problemi relativi alla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno ».

Attingendo a quel « contributo » e perseguendo lo stesso intento, si è creduto di sottoporre all'esame del Senato l'anzidetto schema di disegno di legge, con qualche variazione di mera natura formale.

1) Com'è noto, anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 agosto 1975, n. 387, il consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno aveva una composizione unica ed esercitava le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale per tutti

i dipendenti civili del Ministero dell'interno: personale dell'Amministrazione civile, personale civile della Pubblica sicurezza (escluso, quindi, il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nella stessa ed unica composizione il consiglio di amministrazione esercitava le attribuzioni che, in materia di amministrazione generale, sono stabilite dall'articolo 146 del testo unico del 1957, dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, dall'ordinamento dirigenziale del 1972, nonché da altre disposizioni contenute in vari testi legislativi.

Fra queste attribuzioni di carattere generale rientrano il parere sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa, la relazione generale annuale alla Presidenza del Consiglio dei ministri sull'an-

damento dei servizi, il parere sui conflitti di attribuzione tra Direzioni generali, il parere in materia di ordinamento dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici, eccetera.

2) Con la legge 28 ottobre 1970, n. 775, (articolo 7) vennero dettate nuove disposizioni circa la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione. Questi, secondo le disposizioni del testo unico del 1957, erano scelti — in numero di due — dagli altri membri del collegio e nominati con decreto del Ministro per la durata di un biennio.

La citata legge n. 775 ha elevato a (non meno di) quattro il numero dei rappresentanti del personale, che sono eletti direttamente da tutto il personale.

Nel caso specifico del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, il corpo elettorale era formato dal personale dell'Amministrazione civile, dal personale civile della Pubblica sicurezza (di consistenza molto più esigua) e dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di consistenza assolutamente predominante).

La composizione del corpo elettorale, eterogenea quanto a caratteristiche professionali e squilibrata quanto a consistenza numerica dei tre gruppi di personale interessato, comportava inconvenienti di non trascurabile peso agli effetti di una rappresentanza di interessi che si rivelava solo formalmente assicurata, mentre restava sostanzialmente inappagata.

Sembra, d'altro canto realisticamente da escludere, pur rifiutando da ogni deteriore corporativismo, che la rappresentanza degli interessi del personale dell'Amministrazione civile ovvero del personale della Pubblica sicurezza possa essere adeguatamente esercitata da persona appartenente al Corpo dei vigili del fuoco; parimenti, non sembra che gli interessi del personale dei Vigili del fuoco possano essere adeguatamente rappresentati da persona appartenente alla Pubblica sicurezza.

Nondimeno, lo squilibrio esistente fra i tre gruppi di elettori comportava di per sé

il rischio che la rappresentanza di tutto il personale dell'Interno potesse risultare attribuita esclusivamente o almeno prevalentemente (come di fatto si è verificato) a dipendenti appartenenti al gruppo numerico predominante.

3) Con la legge 2 agosto 1975, n. 387, recante « Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza » si è provveduto ad ovviare ai cennati inconvenienti per il personale di Pubblica sicurezza, i cui rappresentanti — recita la norma — « debbono appartenere ai ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile e sono eletti direttamente da tutto il personale interessato ».

La disposizione appena esaminata è stata successivamente adattata al nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, considerato che la smilitarizzazione del personale appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha comportato l'assorbimento del personale medesimo nell'ambito dell'Amministrazione (civile) della pubblica sicurezza.

Con l'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si è pertanto previsto che i rappresentanti del personale della Polizia di Stato sono eletti direttamente dal personale stesso fra gli appartenenti alla Polizia di Stato (con l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è stato poi previsto che almeno uno dei predetti rappresentanti debba appartenere al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari).

4) Disposizione analoga a quella di cui all'articolo 41 della legge n. 121 del 1981 è stata introdotta nell'ordinamento con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente la composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile.

La disposizione prevede che, ai fini della predetta composizione, i rappresentanti del personale sono eletti dal personale dell'Am-

ministrazione civile fra gli appartenenti alla stessa Amministrazione (manca peraltro in atto una disposizione analoga a quella di cui al decreto legislativo n. 335, appena citato).

5) La situazione, quale si presenta in atto, se soddisfa specifiche esigenze di diretta ed efficace rappresentanza nel consiglio di amministrazione del personale dell'Amministrazione civile e del personale della Pubblica sicurezza non appaga tuttavia le analoghe esigenze del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nè quelle più generali dell'Amministrazione dell'interno, intesa quale amministrazione di sintesi delle tre componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione civile, Pubblica sicurezza, Vigili del fuoco).

6) Occorre valutare innanzitutto la situazione della rappresentanza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, allo stato attuale della legislazione, sono amministrati dal consiglio di amministrazione nella sua composizione normale, che è quella ai cui fini l'elezione dei rappresentanti del personale spetta a tutto il personale dell'Interno.

Le elezioni per la nomina di questi rappresentanti del personale, già rinviate, dovrebbero tenersi prossimamente. Poichè il corpo elettorale comprenderà (per la prima volta) anche tutto il personale già facente parte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che conta circa 70.000 unità, è lecito attendersi che il voto favorisca largamente tale personale ai fini della nomina dei quattro rappresentanti del personale. Questi, sia pure in ipotesi, potrebbero appartenere tutti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La rappresentanza nel collegio del personale dei Vigili del fuoco risulterebbe, in tale evenienza, del tutto vanificata, con grave pregiudizio per la tutela degli interessi di quel medesimo personale: una tutela che non sarebbe diretta, nè, conseguentemente, efficace.

7) Occorre altresì valutare la situazione della rappresentanza generale di tutto il per-

sonale del Ministero dell'interno nel consiglio di amministrazione nella sua composizione normale, sempre nella ragionevole ipotesi, appena esaminata, che il corpo elettorale, per la sua squilibrata composizione numerica, favorisca il personale della Pubblica sicurezza rispetto al personale dei Vigili del fuoco e, a maggior ragione, rispetto al personale dell'Amministrazione civile.

In questa ipotesi, affari come quelli dello stato di previsione della spesa, della relazione annuale sull'andamento dei servizi, dei conflitti di attribuzione, dell'ordinamento delle Direzioni generali e delle Prefetture, oltre a tanti altri di interesse generale, sarebbero esaminati dal consiglio di amministrazione in una composizione che di fatto non vedrebbe direttamente assicurata la rappresentanza di interessi diversi da quelli propri del personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Questa situazione si rivela manifestamente anomala e anche ad ovviare a questa anomalia tende il presente disegno di legge.

8) All'esigenza segnalata al paragrafo 6, concernente la diretta rappresentanza del personale dei Vigili del fuoco nel Consiglio di amministrazione, allorchè questo è chiamato a trattare gli affari che riguardano il predetto personale, è finalizzata la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, che riproduce, con gli opportuni adattamenti, la disposizione già in vigore per la rappresentanza del personale dell'Amministrazione civile (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340).

Al secondo comma è prevista una disposizione analoga a quella vigente per il personale della Polizia di Stato (citato articolo 68 del decreto legislativo n. 335 del 1982), che assicura la presenza almeno di un ufficiale del ruolo tecnico.

9) L'articolo 2 è semplicemente ricognitivo e confermativo delle disposizioni che regolano la nomina dei rappresentanti del personale per la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Così l'articolo 3, primo comma, per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile. Al secondo comma dello stesso articolo è prevista una disposizione analoga a quella introdotta al secondo comma dell'articolo 1, allo scopo di assicurare la presenza almeno di un funzionario dirigente o direttivo.

10) L'approvazione delle disposizioni sin qui esaminate lascerebbe tuttavia insoluto il problema illustrato al paragrafo 7, della rappresentanza generale degli interessi di carattere supersettoriale del personale.

Altri problemi resterebbero ugualmente aperti. Le quattro diverse composizioni del consiglio di amministrazione comporterebbero un corrispondente numero di tornate elettorali, la cui diversa cadenza — dovuta alla diversa decorrenza del quadriennio di durata in carica degli eletti — manterrebbe il personale del Ministero dell'interno costantemente in clima di vigilia elettorale.

Occorre poi considerare che i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari cosiddetti generali risulterebbero in linea di massima diversi, sia nelle persone che, in larga misura, quanto a categoria di provenienza, dai rappresentanti del consiglio nelle sue tre speciali composizioni a carattere settoriale.

Questa diversità, che nei fatti si accompagnerebbe alla diversità istituzionale delle distinte composizioni del collegio, finirebbe col privare la rappresentanza del personale, unitariamente considerata nell'originario disegno legislativo, di ogni connotato di unitarietà, riducendone l'incidenza sia nelle assise settoriali che in quelle per gli affari generali, col rischio grave di una divaricazione fra diverse politiche di gestione e di una progressiva separazione fra le tre componenti dell'Amministrazione dell'interno.

10.1) Le considerazioni appena esposte inducono a considerare innanzitutto l'opportunità di una norma transitoria che, nella prima applicazione della emananda legge, proroghi la durata in carica dei rappresentanti del personale nominati nel consiglio di amministrazione per gli affari del perso-

nale della Pubblica sicurezza e per il personale dell'Amministrazione civile fino alla scadenza del quadriennio di durata in carica dei rappresentanti del personale da eleggere in applicazione dell'articolo 1 per gli affari concernenti il personale dei Vigili del fuoco.

Di questo tenore è la disposizione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge.

Viene così stabilita una cadenza quadriennale comune per l'elezione dei tre gruppi di rappresentanti del personale.

10.2) Resta il problema della composizione del consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari cosiddetti generali.

La soluzione prescelta tende ad ovviare agli inconvenienti dianzi esaminati, che deriverebbero da una ulteriore votazione *ad hoc*, ed a conseguire, come risultati secondari, anche una economia di procedimenti elettorali ed un ampliamento del numero dei componenti di estrazione elettiva nel consiglio di amministrazione a competenza generale.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si stabilisce, in sostanza, di utilizzare gli stessi rappresentanti eletti nei consigli di settore ai fini della nomina di due di essi, per ciascuno dei settori di provenienza, anche nel consiglio avente competenza generale.

In questa ultima composizione, il consiglio di amministrazione conta quindi sei, anzichè quattro, rappresentanti del personale; viene garantita la presenza paritetica di rappresentanti di estrazione di ciascuna delle tre componenti dell'Amministrazione dell'interno; viene altresì realizzata, pure a livello di rappresentanti del personale, quella sintesi delle politiche settoriali di gestione degli interessi del personale che sembra necessaria anche per riconfermare al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno la posizione di centralità e la funzione di sintesi che, secondo l'analisi che si è fatta, potrebbe risultare altrimenti compromessa.

11) Con l'articolo 6 del disegno di legge si provvede a rimuovere, ai limitati fini

della rappresentanza del personale nel consiglio di amministrazione, il divieto di assunzione della rappresentanza di altri lavoratori (nella specie i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) sancito per il personale appartenente alla Polizia di Stato dall'articolo 82, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La disposizione si rivela indispensabile onde rimuovere ogni dubbio in ordine alla legittimazione allo specifico ufficio in questione del personale di polizia.

12) Con l'articolo 7 del disegno di legge si prevede, infine, che un regolamento (da adottare con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato) disciplini le modalità di funzionamento del collegio, con particolare riferimento ai tempi e modi della sua convocazione, all'ordine del giorno dei lavori, alla verbalizzazione delle deliberazioni, alla pubblicità interna degli atti, ai compiti del segretario e dell'ufficio di segreteria, alla documentazione e a quanto altro occorra ai fini del migliore funzionamento dell'organo.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rappresentanti del personale di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fra gli appartenenti al Corpo.

Col regolamento di cui al successivo articolo 7 saranno dettate norme per assicurare la presenza, fra i rappresentanti del personale di cui al comma precedente, di almeno un ufficiale del ruolo tecnico.

## Art. 2.

Alla nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1975, n. 387, quali modificate dall'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

## Art. 3.

Alla nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Col regolamento di cui al successivo articolo 7 saranno dettate norme per assicurare la presenza, fra i rappresentanti del personale di cui al comma precedente, di almeno un funzionario dirigente o direttivo appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione civile.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, nella prima applicazione della presente legge i rappresentanti del personale eletti a norma delle disposizioni citate nei precedenti articoli 2 e 3 durano in carica sino alla durata in carica dei rappresentanti del personale da eleggere in applicazione del precedente articolo 1.

Art. 5.

Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari non compresi fra quelli di settore indicati negli articoli precedenti, sono nominati rappresentanti del personale, in numero di due per ciascuna delle tre speciali composizioni del consiglio previste negli articoli precedenti, i rappresentanti del personale eletti nelle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti, fatte salve le riserve di cui all'articolo 68, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonchè quelle di cui al secondo comma dei precedenti articoli 1 e 3.

Art. 6.

Il divieto di assunzione della rappresentanza di altri lavoratori, previsto dall'articolo 82, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente alla Polizia di Stato non si applica ai fini della rappresentanza del personale nel consiglio di amministrazione di cui alla presente legge.

## Art. 7.

Con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato, sono approvate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge e per stabilire le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, nonché per definire i compiti del segretario e dell'ufficio di segreteria.